



Tonucci & Partners



MEMO

LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
PER I LAVORATORI SPORTIVI





Premessa

Figc, Lega Pro e AIC (Associazione Italiana Calciatori) hanno sottoscritto un addendum all'accordo collettivo finalizzato a disciplinare l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante da parte delle società sportive professionistiche.

L'accordo è stato raggiunto al termine di un lungo percorso iniziato nel 2012 dalla Lega Pro, volto a promuovere tale istituto nel settore del calcio professionista, con benefici sia per i giovani calciatori in termini di valorizzazione della formazione sul campo e fuori, sia per gli stessi club che attraverso i contratti di apprendistato possono usufruire degli sgravi contributivi e degli incentivi normativi previsti dagli artt. 42 e 47 del D.Lgs. n. 81/2015.

L'accordo sarà pienamente operativo a seguito dell'adozione di misure attuative di concerto con l'INPS.

Nelle more dell'adeguamento è stata prevista con norma transitoria la possibilità per i club di trasformare, fino al 31 ottobre dell'anno in corso e in presenza dei presupposti normativi, i contratti preliminari e quelli sottoscritti dal 1° luglio in contratti di apprendistato.

L'apprendistato costituisce secondo la normativa attuale un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa mista. Il contenuto del contratto si caratterizza infatti per il doppio sinallagma, poiché a fronte della prestazione lavorativa il datore si obbliga a corrispondere non solo una retribuzione all'apprendista, ma anche e soprattutto una formazione di livello e contenuto corrispondente alla tipologia di apprendistato prescelta, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.

La preminente funzione formativa è alla base della disciplina speciale che regola il rapporto di lavoro in regime di apprendistato, definita dai contratti collettivi nazionali o da appositi accordi interconfederali oltre che da alcuni principi generali fissati dal D.lgs. 81/2015.



I principali **benefici per le aziende** che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):

- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
- a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all'anno successivo alla prosecuzione dell'apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- l'apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di specifiche normative o istituti.

Inoltre, per i **contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, stipulati nell'anno **2022**, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno **sgravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645, Legge di Bilancio 2022).



L'apprendistato sportivo nel D.Lgs. 36/2021

Il d.lgs. n. 36/2021, recante il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché delle norme riguardanti il lavoro nel settore dello sport, rappresenta uno dei cinque decreti attuativi della legge delega di agosto 2019 che ha varato la riforma organica dell'ordinamento sportivo¹.

L'art. 30 del decreto prevede la possibilità per le società e associazioni sportive sia professionistiche che dilettantistiche di stipulare con gli atleti contratti di apprendistato riconducibili alle tipologie generali previste dalla disciplina organica dei contratti di lavoro (artt. 43 e 45, d.lgs. n. 81/2015).

Più esattamente il decreto n. 36/2021 fa riferimento alle seguenti tipologie di apprendistato previste dalla normativa generale:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), indirizzato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti;
2. apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello), finalizzato all'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. Tale tipologia, attuabile in tutti i settori di attività pubblici e privati, è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi

¹ Le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato) che si applicano dal 1° gennaio 2022 (art. 51, comma 1).



dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticantato per l'accesso agli ordini professionali.

La disciplina delle forme di apprendistato sportivo deroga in parte a quella comune, adattandosi alle peculiari caratteristiche del settore per coniugare la formazione atletica con la preparazione professionale e favorire l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

La principale differenza rispetto alla normativa generale consiste nella qualificazione del contratto di apprendistato come **contratto a tempo determinato**, in linea con quanto previsto dalla precedente legge n. 91/1981 (recante la disciplina del rapporto di lavoro tra atleti professionisti e società sportive, oggi abrogata per effetto della riforma) e dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 36/2021. Si ricorda infatti che il rapporto di lavoro subordinato sportivo è configurabile come contratto a tempo determinato, con l'apposizione di un termine non superiore a 5 anni, anche in deroga alle norme generali sul contratto a termine di cui agli artt. 19 ss. del decreto legislativo 81/2015.

Nel settore sportivo la prospettiva è dunque invertita: nella disciplina comune l'apprendistato è concepito come contratto a tempo indeterminato, stabilendo solo la durata minima del contratto, non inferiore a 6 mesi e riservando alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere un termine per lo svolgimento di attività stagionali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e in quello di primo livello nelle regioni che abbiano adottato un sistema di alternanza scuola-lavoro.

Di conseguenza, non è prevista per le parti la possibilità di recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. al termine del periodo di apprendistato (come prevede invece l'art. 42, comma 4 d.lgs. n. 81/2015 per l'apprendistato in generale), ma alla scadenza del periodo fissato nel contratto questo si risolverà automaticamente; è pertanto esclusa la prosecuzione automatica come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La non applicabilità delle norme sul recesso *ad nutum* distingue l'apprendistato sportivo sia dalla tipologia comune di apprendistato, sia dal contratto di lavoro subordinato



sportivo, per il quale, al contrario, il licenziamento ricade nell'area residuale dell'art. 2118 c.c. che riconosce alle parti la libera recedibilità salvo l'obbligo del preavviso, e ciò dipende dalla natura dell'apprendistato sportivo quale contratto a termine.

È inoltre previsto un **premio di formazione tecnica**, collegato alla conclusione del primo contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, che la società o associazione stipulante sarà tenuta a corrispondere in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile (art.30, comma 3 e art. 31, comma 2 d.lgs. 36/2021). Il premio compensa l'abolizione del "vincolo sportivo" disposta dal decreto con decorrenza dal 1° luglio 2022; l'intento è quello di impedire che la libertà contrattuale dell'atleta si traduca inevitabilmente nella vanificazione dell'investimento compiuto dalla società in termini di formazione.

Prima della conclusione del periodo di apprendistato, anche se non espressamente previsto dal decreto, deve ritenersi che sia possibile il recesso per giusta causa in conformità con i principi generali dell'ordinamento civile. È tuttavia espressamente esclusa la possibilità di considerare giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nell'ipotesi di apprendistato del primo tipo.

Proseguendo nell'analisi delle disposizioni che sanciscono l'inapplicabilità di alcune previsioni generali dettate in materia di apprendistato si annovera l'esclusione della disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo. Tale preclusione è peraltro conforme alle disposizioni dettate in generale per il lavoro sportivo subordinato che escludono l'applicazione della tutela reale di cui allo Statuto dei lavoratori, della tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966 e del d.lgs. n. 23/2015 relativo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (art. 26, comma 1 e 3, d.lgs. n. 36/2021).

Non sono invece contemplate deroghe agli obblighi in materia di controlli sanitari, sicurezza ed assicurazione contro gli infortuni relativamente ai quali permane l'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo decreto di riforma dell'ordinamento sportivo, dall'art. 42 del d.lgs. 81/2015, per quanto concerne le forme



di assistenza e previdenza obbligatoria, e del Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute sul posto di lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Le società sportive non saranno tuttavia tenute al rispetto dei criteri di proporzionalità tra numero degli apprendisti e del personale qualificato, previsti al comma 7 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015.

L'apprendistato professionalizzante per i lavoratori sportivi

L'**apprendistato professionalizzante** per i lavoratori sportivi, corrispondente all'apprendistato di secondo livello disciplinato dal d.lgs. 81/2015, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 154, legge n. 234 del 30 dicembre 2021). L'istituto rispecchia la normativa generale per quanto concerne la finalità, ossia il *conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali*, ma prevede un diverso limite massimo di età dell'apprendista.

Per le sole **società e associazioni sportive professionistiche** è infatti prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante).

Il limite minimo di età resta invece quello previsto dalla normativa vigente per l'apprendistato di secondo livello dall'art. 44 del d.lgs. 81/2015 ovvero 18 anni, 17 per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale.

La norma contenuta nella legge di bilancio anticipa per questa tipologia di apprendistato l'utilizzo dell'istituto contrattuale introdotto per i lavoratori sportivi dall'art. 30 del



D.Lgs. n. 36/2021, la cui operatività è stata fissata nel decreto Sostegni-bis al prossimo 1° gennaio 2023.

Occorre considerare tuttavia che, non essendo previsto tra le tipologie di apprendistato sportivo ammesse dal decreto legislativo n. 36/2021, dubbi possono sorgere in merito alla possibilità di estendere allo stesso la specifica disciplina sopra esaminata, trovando piuttosto applicazione la normativa generale in tema di apprendistato (si veda ad esempio il requisito di stabilizzazione previsto dal comma 8, art. 42 del d.lgs. 81/2015).

Osservazioni

L'adozione del contratto di apprendistato nel settore sportivo presenta il vantaggio per i giovanissimi atleti, in particolare la categoria dei baby-calcianti, di poter conseguire attraverso un percorso formativo e lavorativo una qualifica professionale anche nell'ipotesi in cui non proseguano la carriera atletica.

Ai sensi del decreto infatti la formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

Dal lato delle società e dei club il contratto di apprendistato consente di derogare ai minimi contrattuali, di accedere a benefici fiscali e contributivi o ad altre agevolazioni, (quali ad esempio, gli aiuti riservati dalla Figc a chi schiera calciatori under 20).

Sebbene l'apprendistato per gli atleti non fosse vietato dalla normativa vigente le disposizioni introdotte con il decreto attuativo della riforma dello sport hanno il pregio di dettare una disciplina ad hoc dei contratti di apprendistato per i giovani atleti coerente con l'impianto normativo dell'ordinamento sportivo.



Because we care.

ITALIA

ROMA

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

MILANO

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

PADOVA

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

PRATO

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

TRIESTE

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

FOGGIA

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

TIRANA

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

BUCHAREST

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com